

Art. 29, c. 2 dello Statuto

Espressione del voto consultivo sulla proposta di Deliberazione C.D. n. 008 del 28.04.2011
“Parere inerente proposta di ridefinizione dei confini del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago,
in territorio di Comignago”

Premessa.

Stante la natura del parere richiesto all'Ente Parchi, ritengo che quest'ultimo, a fronte della proposta di rinunciare alla gestione attiva di una parte del territorio, dopo trentuno anni, debba porre attenzione fondamentale al principio di “finalizzazione dell'amministrazione agli interessi pubblici”, discendente dall'art. 97 della Costituzione.

Sulla base di quanto sopra, esamino le motivazioni che hanno indotto il Comune di Comignago a richiedere la modificazione dei confini di cui trattasi.

Motivazioni della proposta

La Deliberazione n. 02/2011 del Consiglio Comunale di Comignago rimanda semplicemente alle motivazioni espresse da cittadini richiedenti, allegando copia della loro istanza.

Tali motivazioni si concretizzano nel lamentare:

- a) che l'attuale confine “ha in molti casi tagliato a metà cortili, ha incluso abitazioni per pochi metri o diviso immobili della stessa unità abitativa...”, non permettendo il godimento pieno dei “naturali diritti di proprietà”
- b) per i proprietari si aggiungono “difficoltà per poter operare anche un'ordinaria manutenzione soggetta a iter burocratici per ottenere il benessere dell'Ente Parchi”
- c) sovente i turisti “transitano nella proprietà, fin dentro i cortili, pensando di essere in pieno diritto di farlo trovandosi nel Parco...”

Controdeduzioni

Con riferimento a quanto riportato alla precedente lettera a), che in ogni caso varrebbe solo per una delle due proprietà interessate, osservo che, mentre l'inclusione di abitazioni per “pochi” metri riguarda numerosi casi ai confini dell'area protetta, pur non essendo certamente in contrasto con i fini istituzionali (tra i quali, la “ricostituzione dell'unità ambientale e paesistica), la “divisione” della stessa unità abitativa si registra solo in due casi; non risulta che ciò, comunque, possa compromettere il “godimento pieno dei diritti di proprietà”.

Per quanto attiene al punto b), osservo che, essendo il Parco dotato di Piano d'Area, parte integrante del Piano Regolatore, le istanze di carattere urbanistico possono essere normalmente istruite dal Comune, senza alcun aggravio di tipo “burocratico”; il fatto che gli uffici di tutti i Comuni facenti parte delle aree protette del Lago Maggiore, per prassi indicata dalla Regione stessa e per autotutela, chiedano all'Ente Parchi un parere sulle istanze:

- 1) non è obbligo di legge;
- 2) non comporta sostanziali aggravii, se il parere viene chiesto e rilasciato nei tempi normalmente previsti dal Comune per l'istruttoria della pratica.

Per inciso, osservo che la “manutenzione ordinaria”, citata come esempio di “difficoltà” per i cittadini, è sempre ammessa dal Piano del Parco.

Occorre rimarcare piuttosto che, alla luce di quanto previsto dai D.P.R. n. 357/1997 e n. 120/2003 in materia di Valutazione di Incidenza per i Siti di Importanza Comunitaria, la verifica ed eventualmente la valutazione, devono essere effettuate, indipendentemente dal fatto che gli interventi siano realizzati all'interno o all'esterno dell'area protetta, in relazione alla loro possibile incidenza su specie ed habitat tutelati.

Riguardo al punto c), va evidenziato che non vi è alcun motivo, né prassi, né precedente verificatosi per responsabilità dell'Ente Parchi, per cui il turista che "pensi di trovarsi nel Parco" possa contravvenire alla regole del "viver civile": anzi, il servizio svolto dalla Vigilanza è anche in funzione del rispetto di tali regole.

Quanto lamentato, fa piuttosto pensare:

- 1) che le segnalazioni esistenti siano inefficaci (e in tal caso dovrebbero semplicemente essere adeguate, anche a cura dell'Ente Parchi);
- 2) che alcuni turisti si comportino deliberatamente in modo importuno e, se così fosse, non sarebbe certo lo spostamento del confine di qualche metro ad educarli (anzi, almeno nel caso della loc. "Buscarola", si ingenererebbero ulteriori confusioni circa le possibilità di accesso).

Ho ritenuto inoltre opportuno verificare l'eventuale esistenza di istanze che abbiano prodotto una qualche forma di discriminazione negativa nei confronti delle proprietà interessate, ma ho potuto soltanto appurare che, dal 1983 ad oggi, sono state formulate complessivamente n. 5 istanze in comune di Comignago e tutte hanno avuto parere favorevole (in due casi con prescrizioni) dall'Ente Parchi.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra ritengo che la semplice riduzione della superficie dell'area protetta, così come proposta, non sia adeguatamente motivata.

28 aprile 2011

Il Direttore
Dr. Massimo Grisoli